

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **92**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1997

Risoluzione
sulle tagliole*Annunziata il 9 aprile 1997*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio (1) che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà,

visto il regolamento (CE) n. 1771/94 (2) del Consiglio che stabilisce norme concer-

nenti l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici,

A. considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 3254/91 sancisce che l'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell'allegato I di detto regolamento è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995, a meno che siano in vigore norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, e considerando che il regolamento n. 1771/94 rinvia la data succitata al 1° gennaio 1996,

(1) G.U. L 308 del 9 novembre 1991, pag. 1.

(2) G.U. L 184 del 20 luglio 1994, pag. 3.

B. considerando che la Commissione non ha presentato le misure di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 3254/91,

C. considerando di avere affermato in più occasioni, in particolare nel suo parere del 10 settembre 1990 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'importazione di talune specie da pelliccia (COM(89)0198 – C3-0082/89) (3), nella sua risoluzione sulle tagliole del 14 dicembre 1995 (4) (a seguito di una dichiarazione del Commissario Bjerregaard sull'argomento) e nel suo parere del 19 giugno 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio n. 3254/91 che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (COM(95)0737 – C4-0105/96 – 95-0357 SYN) (5), che le tagliole costituiscono un metodo inaccettabile e crudele di cattura mediante trappole e che pertanto l'importazione di pellicce catturate mediante tagliole deve essere vietata come stabilisce l'articolo 1 del regolamento n. 1771/94,

D. considerando che la Commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio di negoziare norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà con Stati Uniti, Canada e Russia,

E. considerando che la Commissione ha siglato accordi in materia con il Canada il 6 dicembre 1996 e con la Russia il 17 dicembre 1996,

F. considerando che il 9 novembre 1996 il Consiglio ambiente ha giudicato insoddisfacente l'esito dei negoziati e ha deciso

che le importazioni di pellicce di animali catturati mediante tagliole dovranno essere vietate se entro marzo 1997 non saranno conclusi accordi più appropriati,

G. considerando che la Commissione ha deciso il 18 dicembre 1996 di raccomandare al Consiglio di sottoscrivere gli accordi, ignorando così la succitata decisione del Consiglio ambiente,

1. ritiene che i risultati dei negoziati con Stati Uniti, Canada e Russia su un accordo internazionale su norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà vadano contro il mandato assegnato dal Consiglio ambiente e il parere di questo Parlamento;

2. è contrario alla decisione della Commissione di approvare i risultati dei negoziati e di trasmetterli al Consiglio;

3. ribadisce che un divieto sulle importazioni di pellicce di animali catturati mediante tagliole è in vigore dal 1° gennaio 1996 e dovrebbe essere applicato quanto prima, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1997, in conformità della decisione del Consiglio ambiente del 9 dicembre 1996;

4. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per dare applicazione alla succitata decisione del Consiglio;

5. si oppone alla posizione della Commissione che privilegia gli scambi commerciali anziché il benessere degli animali;

6. disapprova il mancato rispetto da parte della Commissione della decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996 e del parere del Parlamento sulla questione;

7. si dichiara sdegnato per il fatto che la Commissione abbia chiesto al Consiglio affari generali di iscrivere tale problema all'ordine del giorno della sua riunione del 24 febbraio 1997 in spregio delle competenze del Consiglio ambiente;

(3) G.U. C 260 del 15 ottobre 1990, pag. 18.

(4) G.U. C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 167.

(5) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 101.

8. invita il Consiglio affari generali ad appoggiare la suddetta decisione Consiglio ambiente;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio,

alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ANTONI GUTIERRÉZ DÍAZ
Vicepresidente